

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica	B.C.C. Lodi – Banca di Credito Cooperativo Lodi – Soc. Cōp.- Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Sede Legale e Amministrativa	Via G. Garibaldi, 5 – 2000 Lodi – Tel. 0371/58501 – Fax 0371/5850244
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA	02529020220
Iscrizione al Registro Imprese di Lodi e Codice Fiscale	09900240152
Iscritta all'Albo delle Banche - ABI	08794
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5038.5.0
Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. di Lodi :	1324029
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al numero	A160933
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Indirizzo e-mail:	info@bccloidi.it
Indirizzo P.E.C.:	08794.bcc@actaliscertymail.it
Indirizzo telematico	www.bccloidi.it

CHE COS'È IL SERVIZIO CASELLARIO POSTALE

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (casella postale) dotata di una chiave che viene consegnata al cliente, collocata all'intero della filiale in cui è intrattenuto il rapporto di conto corrente. All'interno della casella postale la banca ripone la corrispondenza del cliente stesso. Il cliente può aprire e ritirare la corrispondenza in qualsiasi momento compatibilmente con gli orari di apertura della filiale e in ogni caso secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il canone relativo alla locazione delle caselle postali deve essere obbligatoriamente addebitato su conto corrente.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- *La banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della casella, salvo il caso fortuito (art. 1839 cod. civ.).

DESCRIZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione dei servizi.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Canone trimestrale posticipato di tenuta, apertura e gestione	Euro 7,50 per ogni rapporto inserito
Spese per ogni invio a mezzo raccomandata di posta giacente oltre i limiti di tempo sotto indicati.	Euro 10,00 + rimborso spese postali
Comunicazioni periodiche (comprese quelle previste dall'art. 119 del Dlgs 385/93)	Euro 3,50
Recupero imposta di bollo se regolata per cassa	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria - A carico del

	cliente
Commissione di apertura forzata per perdita chiave (oltre alle spese sostenute e/o reclamate)	Euro 40,00
Spese per informativa precontrattuale	Euro 0,00
Spese per attività di ricerca e/o produzione e rilascio di documenti contabili, attestati di pagamento, titoli di credito e documenti contrattuali	Archivio cartaceo in House: € 13,70 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 12,80 Archivio elettronico: € 6,70

SINTESI DELLE CLAUSOLE CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Di seguito si evidenziano, in sintesi, le clausole contrattuali che riguardano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente. Al fine di una ponderata valutazione, si ritiene conveniente un'attenta lettura del contratto, copia del quale è opportuno sia preventivamente richiesta al personale di sportello della filiale

- 1) Le caselle postali vengono concesse in locazione esclusivamente ai clienti della Banca per l'invio della corrispondenza dalla Banca al Cliente.
- 2) Il cliente si impegna espressamente a non includere nella casella postale oggetti di alcun valore e genere.
- 3) Il contratto di locazione viene stipulato per il periodo di un anno e si intende tacitamente prorogato per egual period qualora non venga disdetto da parte del locatario o locatore 15 giorni prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R..
- 4) Al locatario è affidata una chiave della cui custodia e conservazione egli è responsabile:
 - a) Il locatario che perderà la chiave a lui affidata è obbligato ad avvisare immediatamente la Banca.
 - b) Tutte le spese conseguenti alla perdita della chiave come le spese per l'apertura della casella, alla quale solo il locatore è autorizzato a procedere, e le spese per la sostituzione della serratura saranno a carico del locatario.
 - c) Il locatario è obbligato a restituire la chiave al cessare del contratto
 - d) L'accesso alle caselle postali è autorizzato solo durante l'orario di sportello dei giorni feriali.
- 5) La Banca non sorveglia in alcun modo l'uso della casella postale; considera autorizzata all'uso ogni persona in possesso della chiave e non assume alcun obbligo di esaminare la legittimazione della stessa.
- 6) Qualora il locatario non abbia a ritirare la posta giacente oltre un mese di calendario dalla sua messa a disposizione, la Banca ha la facoltà di provvedere alla sua spedizione con Raccomandata all'indirizzo qui indicato, addebitando al cliente l'onere previsto nella Sezione III.
- 7) Qualora il locatario non abbia provveduto a ritirare la posta giacente per almeno 10 volte entro i termini di cui al precedente punto 6) la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto anche prima dei termini previsti dal precedente articolo 3.
- 8) Comunicazioni ed avvisi di qualsiasi genere si considerano notificati a tutti gli effetti di legge, allorché sono stati inseriti nella casella della Banca. Ai sensi dell'art. 47 CC espressamente il locatario elegge domicilio presso la filiale della Banca ove è ubicata la casella oggetto della locazione.
- 9) Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all'uso del presente sono a carico del Cliente. Il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La banca indica al cliente, al momento della richiesta il presumibile importo delle relative spese.
- 10) Legge applicabile e foro competente – Ai rapporti regolati dal presente contratto è applicabile la legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Dlgs 6.9.2005 n. 206, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la residenza o il domicilio eventualmente eletto dallo stesso consumatore.
- 11) Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri' bancario e/o al Conciliatore Bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della Banca.
- 12) Modifica delle condizioni contrattuali e delle altre condizioni economiche: Con le modalità e il preavviso previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 e con le possibilità di recesso nei termini di 60 giorni dal ricevimento della proposta di modifica unilaterale, nonché con l'osservanza delle disposizioni di legge e amministrative in materia, la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni contrattuali e quelle economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi

della normativa vigente e ferma l'applicazione delle norme sui contratti del consumatore ove il Cliente rientri in tale ultima categoria. La modifica delle condizioni si intende approvata ove il cliente non receda, senza penalità e spese di scioglimento, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993, così come modificato dall'art. 10 del D.L. 4 luglio 2006 n.223)

RECESSO E RECLAM

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami, della Banca di Credito Cooperativo Lodi – Via G. Garibaldi 5 – 26900 Lodi per lettera raccomandata o a mano o per via telematica all'indirizzo P.E.C.: **08794.bcc@actaliscertymail.it**; LA Banca risponderà entro 30 giorni dal ricevimento.

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Il cliente inoltre può presentare esposti in Banca d'Italia o adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora il cliente intenda rivolgersi al Giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Canone di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di caselle postali. Viene addebitato sul conto corrente del cliente con periodicità trimestrale.